

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 02/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 08 luglio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidente; Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Mario Rigo, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 111 DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FALCHI GIOVANNI MARIA (30.10.1984).

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla “Richiesta di Giudizio” del C.R. Sardegna dichiara valido il tesseramento di cui alla lista di trasferimento n. 41308 del 28.10.2006 in favore della società POL. FRASSATI disponendo la variazione del nome del calciatore da Falchi Gian Mario in Falchi Giovanni Maria (matr. F.I.G.C. 3525529). Dichiara nullo il tesseramento di Falchi Giovanni Maria (matr. F.I.G.C. 6523664) in favore della società A.S.D. OZIERI CALCIO 1984 risultante dal modulo federale “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. o aggiornamento posizione di tesseramento” n.226428 del 18.09.2009.

Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

2) RECLAMO N.112 DELLA SOCIETA’ A.C.R. MESSINA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FARO’ GAETANO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO N.114 DELLA SOCIETA' A.C.R. MESSINA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE AMATO DANIELE.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO N.118 DELLA SOCIETA' A.C.R. MESSINA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE NUCCIO DANIELE.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO N.119 DELLA SOCIETA' A.C.R. MESSINA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE ALTABELLO ERRICO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

6) RECLAMO N.113 DELLA SOCIETA' A.C.R. MESSINA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE ALIZZI GIUSEPPE.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7) RECLAMO N.115 DELLA SOCIETA' A.C.R. MESSINA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE ROMEO ALESSIO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO N.116 DELLA SOCIETA' A.C.R. MESSINA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE VENTRE GAETANO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

9) RECLAMO N.117 DELLA SOCIETA' A.C.R. MESSINA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FERRARA FRANCESCO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

10)RECLAMO N.120 DELLA SOCIETA' A.C.R. MESSINA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE GIARDINA GIOACCHINO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

11)RECLAMO N. 73 DEL SIG. PEDRAZZINI FEDERICO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. ZARLENGA PORTUENSE.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo del sig. Pedrazzini Federico dichiara nullo il tesseramento del 23.01.2010 in favore della società A.S.D. ZARLENGA PORTUENSE

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

12)RECLAMO N. 103 DEL SIG. VICICONTE GIANLUCA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. SCUOLA CALCIO GAETANO ROMANELLI.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

13)RECLAMO N.104 DEL SIG. SY OUSMANE TENDENTE AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 14.08.2008 CON LA SOCIETA' A.S. ANDRIA BAT S.R.L. ED AL DISCONOSCIMENTO DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA MEDESIMA SOCIETA' IN DATA 20.07.2009.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

14)RECLAMO N.108 DELLA SOCIETA' S.S. CAVESE 1919 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 01.02.2010 CON IL CALCIATORE POZZA STEFANO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

15)RECLAMO N.109 DELLA SOCIETA' S.S. CAVESE 1919 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 04.01.2010 CON IL CALCIATORE DI STANI FILIPPO.

Ordinanza.

16)RECLAMO N.121 DELLA SOCIETA' S.S. CAVESE 1919 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 01.03.2010 CON IL CALCIATORE RADI ALESSANDRO.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 09 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete